

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai magistrati

dr. Silvano Di salvo	Presidente
d.ssa Luisa Motolese	Consigliere rel.
dr. Vito Tenore	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n 28555 del registro della segreteria di questa Sezione promosso dalla Procura Regionale presso questa Sezione nei confronti di R. P., nato a B. S. V. (M.) il ed ivi residente in via G. M. n.8, C.F.

;

Visto il Decreto Presidenziale di fissazione dell'odierna udienza;

sentito, dopo la relazione del magistrato relatore, il PM nella persona del dr. Luigi D' Angelo;

il convenuto non costituitosi;

esaminati tutti gli atti ed i documenti di causa,

FATTO e DIRITTO

La presente vertenza ha avuto origine a seguito di trasmissione di una nota datata 19.05.2014 ed annotazione ex art.357 c.p.p. del Corpo di Polizia Locale Intercomunale della Provincia di M. prot. Ris n.1/2014 del 3.07.2014 con la quale alcuni consiglieri comunali del Comune di B. S. V. hanno resa edotta la Procura Regionale presso questa Sezione di una fattispecie di danno erariale ascrivibile a R.P., all'epoca dei fatti sindaco del predetto comune. Quest' ultimo, come risulta da tutti gli atti di causa , aveva distribuito e divulgato un opuscolo informativo denominato "Bilancio di fine mandato" con un costo per le casse pubbliche di € 6.500,00 come da determina n.118 del 12.12.2013 del responsabile dell'area affari generali del comune anzidetto (all.1) , in violazione dell' art.9 della legge 22 febbraio 2000 n.28 ai sensi del quale " dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla data delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l' efficace assolvimento delle proprie funzioni" .

La violazione del precetto in parola veniva accertata dall'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI con provvedimento n. 296/14 del 19/6/2014 nel quale si legge: "Vista la documentazione istruttoria trasmessa dal competente Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia, pervenuta in data 13 maggio 2014 (ns prot. N. 11467) contenente:

- la segnalazione acquisita dal Corecom Lombardia in data 12 maggio 2014 per il tramite della Prefettura di Mantova, con la quale i consiglieri comunali C. B. e R. C. hanno segnalato la presunta violazione dell'art. 9 della legge n. 28 del 2000 da parte dell'Amministrazione di B. S. V., relativamente alla distribuzione di una pubblicazione contenente il "bilancio di fine mandato" e ricomprensente anche un editoriale a firma del Sindaco, unitamente alla sua foto;

- la nota in pari data (prot. N. 11243), con la quale il Corecom ha richiesto al Comune osservazioni e memorie in merito alla contestata violazione per poter procedere agli adempimenti istruttori previsti dall'art. 10 della legge n. 28/2000; Considerato che il competente Comitato, non essendo pervenute nei termini le controdeduzioni del Sindaco, ha visionato il materiale trasmesso dai denunciati ed ha ritenuto di confermare il mancato rispetto dell'art. 9 della legge n. 28/2000;

Esaminata la documentazione istruttoria trasmessa unitamente alla relazione conclusiva sul procedimento;

Esaminata in particolare la memoria tardivamente trasmessa dal Sindaco del Comune di B. S. V. in data 14 maggio 2014 nella quale si evidenzia che:

- la distribuzione della pubblicazione è stata bloccata non appena ricevuta la contestazione;

- non vi era consapevolezza di commettere una violazione;

- la pubblicazione non è comparsa sul sito web del Comune;

- non si trattava di una relazione di fine mandato, ma di un documento contabile-amministrativo delle attività svolte nel quinquennio; considerato che l'art. 9 della legge

22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

Rilevato che la campagna elettorale per le elezioni europee ha avuto inizio in data 19 marzo 2014 con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del DPR 17 marzo 2014 di indizione dei comizi elettorali e che, a norma dell'art. 9 della legge n. 28/00, fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le Amministrazioni Pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni; Considerato che la legge n. 150/2000 ove sono disciplinate le attività di formazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che sono finalizzate a. a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale (cfr. art.1 comma 5); Considerato che l'art. 2 comma 1 della legge n. 150/2000 stabilisce che "le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni si esplicano, oltre che per mezzo di programmi previsti per la

comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso la pubblicità, le distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni, l'organizzazione di manifestazione e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi” e che, ai sensi del successivo comma 2, “le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali”; Rilevato che la fattispecie oggetto della segnalazione ricade nel periodo di applicazione del divieto fissato dall'art.9 della legge n. 28/2000;

Ritenuto che rientrano nell'ambito di applicazione del divieto di cui al citato art. 9 della legge 28/2000 le fattispecie di comunicazione al pubblico non indispensabili all'efficace assolvimento delle funzioni dell'ente e non indifferibili, nonché effettuate in modo non impersonale;

Rilevato che il Sindaco del Comune di B. S. V. ha fatto pervenire tardivamente le proprie memorie e che, comunque, la mancata conoscenza del divieto sancito dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, non può costituire un'esimente per l'Amministrazione che si è limitata a cessare la condotta solo dopo la contestazione dei fatti (e dopo un lungo lasso di tempo dall'inizio della distribuzione medesima, avvenuta – secondo le indicazioni dei denunciati – in data 19 aprile);

Rilevato che l'iniziativa in esame configura chiaramente uno strumento di comunicazione istituzionale riconducibile all'Amministrazione, che ha diffuso a tutti i cittadini il documento recante il “bilancio di fine mandato” con il logo del Comune e consistente nella promozione dell'attività e dell'immagine dell'amministrazione comunale;

Rilevato in particolare che la pubblicazione oggetto della segnalazione non risulta equiparabile alla relazione prevista dal decreto legislativo n. 14/2011 (art.4), come rilevato anche dal Prefetto di Mantova nella nota di trasmissione dell'esposto;

Rilevato, dunque che la suddetta iniziativa difetta dei requisiti dell'indifferibilità ai fini dell'efficace assolvimento delle proprie funzioni, in quanto si tratta di una iniziativa che non poteva essere diffusa in altro periodo senza compromettere l'efficace funzionamento dell'ente, e soprattutto dell'impersonalità in quanto la pubblicazione reca il logo del Comune e contiene articoli relativi all'attività svolta dall'amministrazione in carica;

Rilevato, pertanto, che la contestata iniziativa intrapresa dall'Amministrazione risulta priva dei due requisiti cui l'art. 9 della legge 28/2000 subordina la possibilità di svolgere legittimamente attività di comunicazione istituzionale in periodo elettorale; Ritenuta l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, lettera a), della legge 28/2000, il quale prevede che "l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa";

SI ORDINA

al comune di B. S. V. (MN) di pubblicare sulla home page del proprio sito web, entro tre giorni dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22/2/2000, n. 28 dell'attività di comunicazione istituzionale posta in essere con la diffusione della pubblicazione contenente il "bilancio di fine mandato". In tale messaggio si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine, dell'avvenuta ottemperanza

alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Cento Direzione, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica. La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità".

La Procura attrice ha evidenziato come il provvedimento di cui sopra, integralmente trascritto, attesta la grave inosservanza imputabile all'ex sindaco che ha, così, violando norme conosciute e conoscibili, onerato l'Amministrazione locale di una spesa risultata illegittima pari ad € 6.500,00, come da determina del responsabile affari generali, n.118/2013.

Notificato l'invito a fornire deduzioni al Penna da parte della Procura Regionale, quest'ultimo non ha prodotto memorie e non ha chiesto di essere ascoltato. Il Requirente ha, quindi, ritenuto di dover convenire in giudizio il suddetto Penna per una serie di ragioni che si procede ad illustrare.

La Procura ha ben evidenziato come il caso in esame rappresenta una ipotesi tipica di danno patrimoniale consumato per effetto di una condotta gravemente colpevole sottolineando che alla stregua di giurisprudenza consolidata si ha colpa grave non solo in presenza di macroscopiche inosservanze dei doveri d'ufficio o di abuso delle funzioni per il perseguimento di fini personali ma anche quando l'agente non faccia uso della diligenza, perizia e prudenza professionali esigibili in relazione al tipo di servizio pubblico od ufficio rivestito (Cassazione Civile Sezione I^a n.4587/2009). Altrimenti - ha proseguito il Procuratore Regionale - si addiverrebbe ad una sorta di

impunità erariale che rappresenta un concetto diverso da quello affermato dalla Corte Costituzionale nella storica sentenza n.371/1998, alla stregua della quale la responsabilità per colpa grave deve essere per i dipendenti ragione di stimolo e non già di disincentivo.

Se stimolo deve esserci per il pubblico dipendente, nell'ottica attrice, appare del tutto pertinente rapportare la colpa grave ad un canone di esigibilità della condotta di servizio così come la Corte di Cassazione ha posto in evidenza in linea peraltro con le indicazioni della Consulta.

E dunque, ha concluso il Requirente, alla stregua di una valutazione nei termini di esigibilità in concreto della condotta, non risulta conforme a giustizia, nel caso di specie, accollare sulla collettività un pregiudizio patrimoniale che l'ex sindaco del Comune di B. S. V. ha determinato non osservando norme di legge chiare ed in ogni caso conosciute e conoscibili stante la carica istituzionale del soggetto convenuto, che impone una osservanza scrupolosa della disciplina in materia di accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali. Considerazioni peraltro espresse anche dal Prefetto di Mantova come richiamate nella parte motiva del provvedimento del Garante n.29672014.

In data 14 novembre u.s. il convenuto ha fatto pervenire istanza a questa Sezione ed alla Procura Regionale, indirizzata per conoscenza al Comune di B. S. V., con cui ha rappresentato la propria volontà di pagare gli importi dovuti, pur ribadendo la propria assoluta buona fede in relazione ai fatti contestati con l'atto di citazione, invitando il Comune, a tal fine, a comunicare le coordinate bancarie per il pagamento.

Ha fatto,poi, seguito il deposito e l' acquisizione al protocollo di questa Sezione della quietanza (doc.7) del versamento effettuato dal P. e riscosso dal Comune interessato pari complessivamente a € 6.617,21 così determinato dalla rivalutazione a partire dal 12.12.2013 e dagli interessi.

La Procura attrice, in dibattimento, su espressa richiesta del Presidente, ha confermato la circostanza dell'avvenuto pagamento della somma richiesta precisando che è stata pagata non solo la somma corrispondente all'ammontare del danno ma anche quella relativa agli accessori dovuti per legge. Ha ,quindi,concluso chiedendo che venga dichiarata , dopo la contumacia del convenuto , la cessazione della materia del contendere.

Il Collegio, alla stregua delle osservazioni appena formulate, ritiene che si possa dare atto, in virtù dell'integrale versamento della somma , della cessazione della materia del contendere non essendovi contraddizioni fra le parti .

In virtù dell'intenzione tempestiva manifestata dal P., di definire ogni questione creditoria con il versamento della somma come sopra indicata non si fa luogo all' applicazione del principio della soccombenza virtuale e pertanto le spese di giudizio vengono integralmente compensate.

PQM

La Corte dei Conti- Sezione Giurisdizionale Lombardia-

come sopra rappresentata

a) Dichiara contumace R. P.;

b) Dichiara cessata la materia del contendere per ciò che concerne la vertenza in epigrafe relativa al signor R.P..

Spese compensate

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Milano, nella camera di consiglio dell'1.12.2016.

L'estensore

Il Presidente

Depositato in segreteria il 13.1.2017

